



A proponente: SIM GREEN S.r.l.  
al consulente: Dott. Geol. Enrico Lombardini  
e p.c.: ARPAT – Dip.to Arezzo

REGIONE TOSCANA  
Settore Autorizzazioni Rifiuti

**Oggetto:** Decreto legislativo 152/2006, art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art. 58. Richiesta di parere in merito a modifiche previste all'impianto SIM GREEN Srl, posto in Via Chiari, 15 ad Arezzo. Nota di risposta.

Premesso che, con riferimento all'istanza in oggetto:

la ditta SIM GREEN Srl, con note del 07/08/2023 prott. n. 0379881 e 0379882, ha presentato richiesta ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, in merito alla verifica della sostanzialità delle modifiche previste per l'impianto in oggetto;

l'attività dell'impianto in oggetto consiste nella gestione rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R4, R12 e R13) e pericolosi (operazione R13), finalizzato al recupero di metalli nobili da rifiuti elettronici;

il progetto è stato sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi con il Decreto n.15092 del 02/09/2021, di esclusione dalla procedura di VIA;

l'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, è stata rilasciata con Decreto n.1620 del 01/02/2023;

la modifica attualmente proposta, oggetto del presente parere, interessa soltanto l'impianto di carbonizzazione ed il relativo punto emissivo E5 e consiste nella sostituzione della tecnologia originariamente individuata ed autorizzata per il trattamento termico delle schede elettroniche con un processo più evoluto che consente una rilevante diminuzione dei flussi di massa e di energia;

con nota del 24/08/2023 prot. n. 0395813, il Settore scrivente ha richiesto ad ARPAT un contributo tecnico istruttorio sulle materie di competenza;

con nota del 28/09/2023 prot. n. 0443186 ARPAT ha trasmesso il proprio contributo istruttorio di seguito sintetizzato:

*“(…) Seppur la ditta dichiara che la modifica consiste in un intervento di forte efficientamento energetico che comporterà una drastica riduzione nei consumi di gas metano e conseguentemente anche nelle portate e nei flussi di massa degli inquinanti emessi, in realtà si prevede soltanto una diminuzione della portata del punto di emissione E5 (da 13800 Nmc/h autorizzati a 2200 Nmc/h), mentre i limiti emissivi autorizzati resterebbero invariati.*

*Si precisa inoltre che, a fronte della dichiarazione del proponente in merito alla sostanziale invarianza del progetto, il ciclo tecnologico del processo afferente all'emissione E5(incenerimento) risulta completamente modifi-*



*cato trasformandosi in un processo pirolitico, nonché si prevede una modifica degli impianti di abbattimento a servizio dell'emissione E5.*

*(...)*

*La nuova tecnologia prevederebbe inoltre aspetti ambientali da considerare, quali il consumo di risorse idriche per la purificazione del syngas, la produzione di rifiuti solidi derivanti dai processi di pirolisi, nonché la valutazione degli inquinanti che si formano in condizioni di assenza di ossigeno.*

*Si segnala inoltre la necessità di valutare i problemi di sicurezza legati all'introduzione di uno stoccaggio di syngas infiammabile, nonché l'adeguatezza delle misure di sicurezza previste, tra le quali l'introduzione di una torcia di emergenza destinata alla combustione del SYNGAS che non potesse essere ossidato all'interno dei bruciatori di postcombustione, per anomalie di funzionamento dell'impianto non preventivabili.*

*Da tutto quanto sopra dettagliato risulta pertanto evidente che la modifica proposta concerne un cambio sostanziale di tecnologia, che peraltro coinvolge anche altri aspetti, oltre a quelli relativi alle emissioni in atmosfera (sicurezza antiincendio, rifiuti, acque, etc.), e pertanto, secondo quanto previsto dalla lettera c del comma 2 dell'art. 58 della LR n.10/2010 si ritiene che la modifica non possa essere ritenuta non sostanziale ai fini dell'assoggettabilità a verifica di VIA”.*

Ciò premesso,

visti:

l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) del D.lgs.152/2006, nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del suddetto decreto legislativo;

l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art. 45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera zb) del punto 7. e la lettera t) del punto 8. dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs. 152/2006;

considerato che:

la prevista modifica non comporta il potenziamento dell'impianto, ma ne comporta la variazione delle caratteristiche e del funzionamento, con particolare riferimento alla tecnologia di incenerimento. Detta variazione comporta ampliamento o spostamento del perimetro impiantistico, ma può determinare un incremento significativo dei fattori di impatto, in termini di sicurezza antincendio, sicurezza degli addetti, emissioni in atmosfera, produzione di rifiuti e consumo idrico. Tali aspetti devono essere valutati nell'ambito di un procedimento di verifica di assoggettabilità, nell'ambito del quale verranno consultati tutti i Soggetti competenti in materia ambientale nonché il pubblico;

pertanto si ritiene che per il progetto di modifica in esame sia sostanziale ai fini VIA, che rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e che quindi debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale.

Ai fini di una eventuale presentazione di una istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della l.r. 10/2010, si raccomanda alla Società in indirizzo, di tenere conto di quanto previsto:

- all'art. 19 ed agli allegati IV bis e V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;

- all'art. 48 della l.r. 10/2010;



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**Direzione Ambiente ed Energia**

*Settore Valutazione Impatto Ambientale*  
*Valutazione Ambientale Strategica*

- dalla D.G.R. 1196/2019 allegati A e B;
  - dalle indicazioni riportate sul sito della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/via>), “Guida per il proponente”;
  - del vigente Piano regionale della qualità dell’aria;
- nonché delle considerazioni svolte nel presente parere e nel contributo pervenuto da Arpat che allo scopo si allega alla presente nota.

\*\*\*

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa che il presente parere, ai sensi dell'art.6 comma 9 del d.lgs.152/2006, sarà pubblicato sul sito web della Regione Toscana.

Per informazioni:

- Dott. Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384), [lorenzo.galeotti@regione.toscana.it](mailto:lorenzo.galeotti@regione.toscana.it) ;
- Arch. Marta Magi (tel. 0554386047), [marta.magi@regione.toscana.it](mailto:marta.magi@regione.toscana.it) .

Distinti saluti.

la Responsabile  
*Arch. Carla Chiodini*

LG-MM/

*Allegato:*

- *Contributo ARPAT Prot. 0443186 del 28/09/2023.*